



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

ORDINANZA DEL SINDACO

N.44 Reg. del 27-12-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTI, OPERATORI TATUAGGIO, PIERCING A SEGUITO ULTERIORE PROROGA PERIODO EMERGENZIALE

IL SINDACO

Visti:

- il D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge n.40 del 02/04/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
- il r.r. 28/11/2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21bis della legge Regione Lombardia 16 dicembre n.73, Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, come modificato dal r.r. 4 del 29/01/2018;
- la DGR X/4936 del 21/03/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della l.r.73/89”;

Richiamati:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n.76;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
- il decreto-legge 26 novembre 2021 n.172;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022;

Richiamati i Regolamenti comunali disciplinanti rispettivamente l'attività di acconciatore e di estetista, tatuaggio e piercing, approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 e n.58 del 23/11/2021, in vigore dal 14/12/2021;

Considerato che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2, si è resa necessaria, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l'attuazione di nuove modalità organizzative che hanno richiesto una revisione della disciplina degli orari di esercizio dell'attività, con particolare riferimento alla possibilità di apertura anche nelle giornate domenicali e festive, per consentire di modulare il servizio con maggiore flessibilità e diluire al massimo l'accesso della clientela presso i locali;

Richiamata la richiesta a suo tempo formulata congiuntamente dalla Confartigianato Imprese Lomellina sede di Vigevano e dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa sede di Pavia, acquisita al protocollo dell'ente in data 10/03/2021 prot.7835, che proponeva la previsione di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutto il 2021, nei periodi in cui le singole attività in oggetto non risultassero sospese in virtù di provvedimenti per il contenimento della diffusione del contagio adottati a livello nazionale, regionale e/o locale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.4 dell'11/03/2021, che dava riscontro positivo alle richieste formulate dalle associazioni di categoria;

Richiamata la nota prot. 35438 del 26/11/2021, con cui si chiedeva alle associazioni di categoria sopra citate l'espressione di un parere in tema di estensione a tutto il 2022 della libera determinazione delle giornate di apertura, sancita per il 2021 con l'ordinanza sindacale n. 4/2021;

Evidenziato che, con nota prot. 35981 del 02/12/2021, la Confartigianato Imprese della Lomellina Vigevano esprimeva parere favorevole alla reiterazione dell'ordinanza sindacale n.4/2021, fatti salvi, ovviamente, eventuali provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale, regionale o locale, legati al contenimento dell'epidemia;

Dato atto che, per contro, con nota prot. 37050 del 10/12/2021, la CNA Pavia si è espressa sfavorevolmente in tema di deroga generalizzata per le aperture domenicali, ritenuta utile in riferimento al mese successivo alla riapertura a seguito adozione di provvedimenti impositivi di altre chiusure generalizzate;

Sottolineato, tuttavia, che, in virtù dell'ulteriore provvedimento proroga del periodo emergenziale, permane l'effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività, che da parte dell'utenza, da un lato di esercitare l'attività nell'ulteriore periodo emergenziale, quando possibile in virtù delle disposizioni adottate in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia, con ampia libertà organizzativa, e, dall'altro di usufruire del servizio, nel rispetto delle modalità stabilite dai protocolli di sicurezza approvati dagli organi competenti, anche nelle giornate domenicali e festive;

Ritenuto pertanto opportuno reiterare, a fronte dell'ulteriore proroga del periodo emergenziale, la possibilità concessa agli operatori di cui all'oggetto con la precedente ordinanza n.4/2021 di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Fatti salvi:

- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione dell'esercizio di una o più delle attività oggetto del presente provvedimento;
- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano limitazioni agli spostamenti nell'arco di fasce orarie prestabilite o che fissino limitazioni agli orari o alle giornate di esercizio dell'attività;
- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano particolari disposizioni per gli esercizi inseriti in altre strutture (es. centri commerciali ecc...);
- ✓ i provvedimenti i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano disposizioni relative alle modalità di esercizio delle attività oggetto della presente ordinanza;
- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che rendano inapplicabili le disposizioni della presente ordinanza;
- ✓ il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. **A far tempo dall'01/01/2022 e per la durata del periodo emergenziale**, come stabilita dai relativi provvedimenti, **nei periodi in cui non siano vigenti disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione dell'esercizio in riferimento alle singole attività oggetto della presente ordinanza**, le attività di acconciatore, estetista, operatore di tatuaggio/piercing, ubicate nel territorio comunale possono effettuare l'apertura dei propri locali in **tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 08:00 e non oltre le ore 22:00**, fatto salvo il rispetto scrupoloso dei provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano eventuali limitazioni agli spostamenti e/o agli orari di esercizio dell'attività entro fasce orarie più ristrette. La chiusura infrasettimanale è facoltativa e a libera discrezione dell'esercente.
 2. Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato dall'operatore.
 3. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 5 del Regolamento comunale attività acconciatore ed all'art. 13, comma 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista, e dell'attività di tatuaggio e piercing.
 4. Gli esercizi dovranno esporre, in modo che risulti ben visibile anche dall'esterno, un cartello recante l'orario di apertura dell'attività.
 5. Al termine dell'orario di apertura prescelto, e sempre non oltre le ore 22:00, l'attività potrà proseguire per un massimo di trenta minuti, al solo scopo di concludere le prestazioni in corso, a condizione che l'accesso all'esercizio venga chiuso. **Non potranno in ogni caso essere mai derogati i limiti orari previsti da provvedimenti nazionali, regionali e/o locali che prevedano eventuali limitazioni agli spostamenti o agli orari di esercizio dell'attività entro fasce orarie più ristrette.**
 6. L'apertura in occasione delle giornate domenicali e festive deve intendersi come facoltà e non obbligo.
 7. Sono fatti salvi:
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione dell'esercizio di una o più delle attività oggetto del presente provvedimento;
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano limitazioni agli spostamenti nell'arco di fasce orarie prestabilite o che fissino limitazioni agli orari o alle giornate di esercizio dell'attività;
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano particolari disposizioni per gli esercizi inseriti in altre strutture (es. centri commerciali ecc...);
 - ✓ i provvedimenti i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano disposizioni relative alle modalità di esercizio delle attività oggetto della presente ordinanza;
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che rendano inapplicabili le disposizioni della presente ordinanza;
 - ✓ il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato;
 8. Eventuali variazioni alla presente ordinanza verranno preventivamente concordate con le Associazioni di categoria, fatte salve le eventuali modifiche di legge.
 9. Copia della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, viene trasmessa al Comando Polizia Locale; viene altresì trasmessa alle Associazioni di categoria citate in premessa, perché ne curino la massima diffusione.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010);
 - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
Marco Facchinotti

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*